

UFFICIO DI SEGRETERIA
Ufficio Alba Rosso
Set III - V.V.UV
Campi, II
SECRETARIE



COMUNE DI CAMPLI
01 OTT. 2014
Prot. N. 10308
Cat. 1 Cl. 1 Fasc. 4

QUESTURA DI TERAMO
DIVISIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE E DELL'IMMIGRAZIONE
SETTORE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

Ufficio Armi


Tel.0861/259532-fax 0861/259464-ammin.quest.te@pecps.poliziadistato .it

Prot. 151 Cat. 6D-Div. P.A.S.I/14

Teramo, 29 settembre 2014

OGGETTO: Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121.
Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Al COMUNE di	<u>TERAMO</u>
Al COMUNE di	<u>Alba Adriatica</u>
Al COMUNE di	<u>Ancarano</u>
Al COMUNE di	<u>Arsita</u>
Al COMUNE di	<u>Atri</u>
Al COMUNE di	<u>Basciano</u>
Al COMUNE di	<u>Bellante</u>
Al COMUNE di	<u>Bisenti</u>
Al COMUNE di	<u>Campoli</u>
Al COMUNE di	<u>Canzano</u>
Al COMUNE di	<u>Castel Castagna</u>
Al COMUNE di	<u>Castellalto</u>
Al COMUNE di	<u>Castelli</u>
Al COMUNE di	<u>Castiglione M. Raimondo</u>
Al COMUNE di	<u>Castilenti</u>
Al COMUNE di	<u>Cellino Attanasio</u>
Al COMUNE di	<u>Cermignano</u>
Al COMUNE di	<u>Civitella del Tronto</u>
Al COMUNE di	<u>Colledara</u>
Al COMUNE di	<u>Colonnella</u>
Al COMUNE di	<u>Controguerra</u>
Al COMUNE di	<u>Corropoli</u>
Al COMUNE di	<u>Cortino</u>
Al COMUNE di	<u>Crognaleto</u>
Al COMUNE di	<u>Fano Adriano</u>
Al COMUNE di	<u>Giulianova</u>
Al COMUNE di	<u>Isola del Gran Sasso</u>
Al COMUNE di	<u>Martinsicuro</u>
Al COMUNE di	<u>Montefino</u>
Al COMUNE di	<u>Montorio al Vomano</u>
Al COMUNE di	<u>Morro D'Oro</u>
Al COMUNE di	<u>Mosciano Sant'Angelo</u>
Al COMUNE di	<u>Nereto</u>



Al COMUNE di	<u>Notaresco</u>
Al COMUNE di	<u>Penna S. Andrea</u>
Al COMUNE di	<u>Pietracamela</u>
Al COMUNE di	<u>Pineto</u>
Al COMUNE di	<u>Rocca S. Maria</u>
Al COMUNE di	<u>Roseto degli Abruzzi</u>
Al COMUNE di	<u>Sant'Egidio alla Vibrata</u>
Al COMUNE di	<u>Sant'Omero</u>
Al COMUNE di	<u>Silvi</u>
Al COMUNE di	<u>Torano Nuovo</u>
Al COMUNE di	<u>Torricella Sicura</u>
Al COMUNE di	<u>Tortoreto</u>
Al COMUNE di	<u>Tossicia</u>
Al COMUNE di	<u>Valle Castellana</u>

Si rende noto che in data il 3 novembre 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".


L'art. 6, comma 2, del predetto decreto prevede per i detentori di armi comuni da sparo l'obbligo di presentare ai competenti Uffici di Polizia il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto delle stesse, di cui all'articolo 35, comma 7, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Premesso quanto sopra, si chiede di coadiuvare questo Ufficio nel dare la più ampia diffusione della normativa in questione sul territorio comunale di rispettiva competenza, secondo i contenuti di cui al comunicato allegato alla presente, al fine di poter raggiungere il maggior numero di cittadini e informare gli utenti direttamente interessati che non avessero ancora ottemperato.


Si chiede, altresì, di comunicare i mezzi di diffusione che saranno utilizzati.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

d'ordine del Questore
 IL DIRIGENTE
 (Angioli)



LS




AVVISO PER GLI UTENTI

Il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 del 21 ottobre 2013 ed entrato in vigore il 3 novembre 2013, contiene “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l’attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

L’art. 6 del citato decreto, tra le disposizioni finali, introduce al comma 2 una rilevante previsione per i detentori di armi comuni da sparo, imponendo agli stessi di presentare ai competenti Uffici di Polizia il certificato medico per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi comuni da sparo, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 35, comma 7, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), entro il termine di 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso (e quindi entro il 4 maggio 2015), salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto (cioè nel periodo 3 novembre 2007 - 3 novembre 2013). Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente.

Dal certificato medico dovrà risultare che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere, ovvero



non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool.

In caso di mancata presentazione del certificato medico potrà essere emesso da parte della locale Prefettura il decreto di divieto detenzione armi, così come prevede l'art. 38, comma 4, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

